

InfostudioLF fisco

del 06.07.2026

Rottamazione-quinquies: prima o unica rata entro il 31 luglio 2026

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che, per i contribuenti che hanno aderito alla **Rottamazione-quinquies** entro il termine del 30 aprile 2026, si avvicina la prima scadenza di pagamento. Il versamento della **prima rata**, in caso di pagamento rateale, oppure dell'**unica rata**, in caso di pagamento in un'unica soluzione, deve essere effettuato entro il **31 luglio 2026**.*

*Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili le **Comunicazioni delle somme dovute**, contenenti l'esito della domanda, gli importi da versare, il piano delle rate e i moduli di pagamento precompilati.*

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Rottamazione-quinquies: prima o unica rata entro il 31 luglio 2026

Premessa

La **Rottamazione-quinquies** entra nella fase operativa dei pagamenti. Dopo la presentazione delle domande di adesione entro il **30 aprile 2026**, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili le **Comunicazioni delle somme dovute**, con l'indicazione dell'esito della richiesta, degli importi da versare e delle relative scadenze.

Il primo appuntamento da monitorare è fissato al **31 luglio 2026**, termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento dell'**unica rata**, per chi ha scelto di versare l'intero importo in una sola soluzione, oppure della **prima rata**, per chi ha optato per il piano dilazionato.

Si tratta di una scadenza particolarmente rilevante, poiché il **mancato, insufficiente o tardivo pagamento**, nei casi previsti dalla legge, può determinare la **perdita dei benefici** della definizione agevolata, con la ripresa dell'attività di riscossione per i carichi interessati.

Comunicazione delle somme dovute

La **Comunicazione delle somme dovute** è il documento con cui Agenzia delle entrate-Riscossione informa il contribuente sull'esito della domanda di adesione alla **Rottamazione-quinquies**.

In caso di accoglimento, la Comunicazione riporta il dettaglio dei carichi inseriti nella definizione agevolata, l'importo complessivamente dovuto, le scadenze di pagamento e i moduli da utilizzare per il versamento.

Per chi ha presentato la domanda tramite l'**area riservata** del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, la Comunicazione è disponibile **esclusivamente nella medesima area riservata**, accessibile con **SPID, CIE, CNS** e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate.

Per chi ha presentato la domanda tramite l'**area pubblica**, invece, la Comunicazione è disponibile nell'area riservata ed è **inviata anche tramite raccomandata oppure PEC**, in base al domicilio indicato nella domanda.

Prima o unica rata entro il 31 luglio 2026

La scadenza da monitorare è il **31 luglio 2026**. Entro tale data deve essere effettuato:

- il pagamento dell'intero importo dovuto, se è stata scelta la soluzione in unica rata;
- il pagamento della prima rata, se è stato scelto il pagamento dilazionato.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando i **moduli allegati** alla Comunicazione delle somme dovute. Alla Comunicazione sono allegati, in via ordinaria, i moduli relativi alle **prime dieci rate del piano**.



OSSERVA - Qualora il piano preveda un numero di rate superiore, gli ulteriori moduli saranno resi disponibili successivamente nell'area riservata e, per chi ha presentato domanda dall'area pubblica, saranno anche inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

Il piano dei pagamenti

In sede di adesione il contribuente ha potuto scegliere tra pagamento in un'unica soluzione o pagamento rateale.

Il piano rateale può arrivare fino a un massimo di **54 rate bimestrali**, distribuite in un arco temporale di nove anni.

Unica soluzione	entro il 31 luglio 2026	
Max 54 rate bimestrali (9 anni)	1° rata	entro il 31 luglio 2026
	2° rata	entro il 30 settembre 2026
	3° rata	entro il 30 novembre 2026
	dalla 4° alla 51° rata	ogni 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 al 2034;
	dalla 52° alla 54° rata	31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli **interessi al tasso del 3% annuo**, dal 1° agosto 2026.



NOTA BENE - l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a **100 euro**.

ContiTu e domiciliazione bancaria

Chi ha ricevuto la Comunicazione delle somme dovute può anche valutare l'utilizzo del servizio **ContiTu**, disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il servizio consente di scegliere di pagare in forma agevolata solo alcuni degli avvisi o delle cartelle contenuti nella Comunicazione, rinunciando alla definizione per gli altri carichi. In tal caso, il sistema ricalcola l'importo dovuto e genera i nuovi moduli di pagamento.

È inoltre possibile richiedere **l'addebito diretto delle rate sul conto corrente**, tramite il servizio online "Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata" presente nell'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, oppure rivolgendosi agli **sportelli** dell'Agente della riscossione.

Attenzione alla decadenza

Il rispetto delle scadenze è essenziale per mantenere i **benefici della definizione agevolata**.

La Rottamazione-quinquies diventa inefficace in caso di **omesso o insufficiente versamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive, oppure dell'ultima rata del piano**.



NOTA BENE - A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026, è prevista una **tolleranza di cinque giorni, ma solo in relazione al pagamento dell'unica rata e dell'ultima rata del piano**. Pertanto, il pagamento in un'unica soluzione con scadenza 31 luglio 2026 è considerato tempestivo se effettuato entro i cinque giorni successivi.

Per le **rate intermedie**, invece, la tolleranza non deve essere considerata come una proroga generalizzata. In caso di pagamento rateale, occorre quindi rispettare con particolare attenzione il calendario riportato nella Comunicazione delle somme dovute.

In caso di perdita dei benefici, i versamenti già effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Inoltre, riprendono a decorrere i termini di **prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi e l'Agente della riscossione può avviare o proseguire le procedure cautelari ed esecutive. I carichi oggetto di decadenza non possono più essere rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.